



COMUNE DI SCALEA

(Provincia di Cosenza)

Ordinanza n° 29 del 07/06/2012

OGGETTO: Pulizia strade urbane, extra urbane e fondi incolti - Prevenzioni Rischio Incendi

IL SINDACO

Quale Autorità Comunale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 15 della L. 225 del 24-02-1992 e ss.mm.;

Vista la legge 225/92;

Visto il D.Lgs. n. 285/1992 "Nuovo Codice della strada e s.m.i.;

Vista la legge n. 353/2000;

Visto l'art. 38 della Legge 142/90 e successiva L. R. 48/91 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. 31/03/1998 n. 112;

Visto il D.L.vo n. 267/2000;

Vista la L. R. n. 16 del 06/04/1996;

Vista la L. R. n. 14/98;

Vista la L. R. n. 14 del 14/04/2006;

Vista l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3606/2007;

Visti gli art. 449 e 650 C.P.;

Viste le precedenti ordinanze sindacali n° 18/2001 e 116/2004, 56/2005 e 166/2010;

Vista la Pianificazione Comunale di Protezione Civile – Rischio incendi di interfaccia;

Visto il Piano anti incendi boschivi AIB della Regione Calabria per il triennio 2010/2012 approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 427 del 10/06/2010;

Considerato che la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

Accertato che, l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreno, posti sia all'interno che all'esterno del perimetro urbano, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie che, per le elevate temperature estive, possono essere causa predominante di incendi;

Rilevato:

- che di frequente, pervengono, agli uffici comunali, esposti scritti e verbali da parte di cittadini del luogo circa lo stato di abbandono di taluni appezzamenti di terreni di proprietà privata, posti all'interno che all'esterno del centro urbano, divenuti nel contempo ricettacolo di rifiuti vari, vegetazione incolta e dimora stabile di (topi, serpi, ecc.) e luogo che favorisce il proliferare di insetti nocivi (zecche, blatte, zanzare ecc);
- che i predetti appezzamenti di terreni privati aventi i fronti prospicienti su strade comunali, determinano gravi problemi di visibilità e viabilità veicolare e pedonale a causa della mancata manutenzione periodica, da parte dei proprietari, delle opere di spertanza, come il taglio della vegetazione incolta, di siepi e di rami di piante.
- che la presenza di vegetazione erbacea ed arbustiva nei terreni incolti può causare gravi problemi, sia di ordine igienico sanitario per la presenza di topi, serpi ecc. ed insetti nocivi, sia per il facile innesco e propagazione di incendi;

Ritenuto

- pertanto indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti tesi all'esecuzione di urgenti interventi delle aree degradate, con particolare riguardo per quelle poste all'interno del centro urbano, e quindi in prossimità di civili abitazioni e/o di edifici pubblici a salvaguardi dell'igiene pubblica e della pubblica incolumità;

- altresì indispensabile che tutte le strade comunali e vicinali di uso pubblico siano in condizioni di sicurezza.

Ritenuta la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possano costituire pericolo di incendi;

ORDINA

Art. 1

Nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre 2012 è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate o arborate della Regione Calabria, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di posticipare al 15 ottobre lo stato di allertamento delle strutture operative.

Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, incolte e adibite a pascolo comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti Autorità locali riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'evento i numeri telefonici cui fare riferimento sono:

- Corpo Forestale dello Stato tel. 1515;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco tel. 115;
- Comando Polizia Municipale di Scalea tel. 0985.282208.

Art. 2

Ad integrazione delle norme contenute nel R.D.L. 30/12/1923 n. 3267, del relativo Regolamento e delle Prescrizioni di Massima nonché dell'art. 3 della Legge n. 353 del 21/11/2000, durante il periodo di cui all'art. 1, in tutte le aree del territorio Comunale a rischio incendio boschivo di cui all'art.2 della richiamata L. 353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

- Accendere fuochi di ogni genere, compresi quelli di pic-nic o campeggio, senza eccezione alcuna anche per le aree appositamente attrezzate;
- Far brillare mine o usare esplosivi;
- Usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- Usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- Tenere in esercizio fornaci, discariche pubbliche e private e/o incontrollate;
- Fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;
- Esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, razzi di qualsiasi tipo o altri articoli pirotecnici;
- Inoltrare nel bosco, su viabilità non asfaltate, auto (specialmente se dotata di marmitta catalitica) e parcheggiare a contatto con l'erba secca;
- Transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali;
- Abbandonare rifiuti nei boschi ed in discariche abusive.

ART. 3

Le Società di gestione delle Ferrovie, l'ANAS e la Provincia di Cosenza entro il 15 giugno 2010 lungo gli assi viari, di rispettiva competenza, nei tratti di attraversamento delle aree boscate ovvero distanti da queste meno di duecento metri, devono provvedere alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, sterpi, residui di vegetazione ed ogni altro materiale infiammabile creando, nel contempo, idonee fasce di protezione da sottoporre al trattamento sistematico con prodotti ritardanti della combustione e/o con diserbanti purché di natura eco-compatibile.

Il periodo scelto per il trattamento dovrà essere tale da evitare il ricaccio delle specie erbacee durante il periodo di massima pericolosità incendi.

Art.4

L'attività pirotecnica nelle aree non prescritte dall'art. 2 del presente Ordinanza, possono essere autorizzate previa verifica di documentazione che attesti la dotazione di appositi mezzi e squadre AIB

opportunamente abilitate da tenere a presidio sull'area interessata per tutta la durata dell'attività pirotecnica e in grado di controllare l'eventuale innesco e propagazione incendi.

Art. 5

I proprietari, gli affittuari e i conduttori dei campi a coltura cerealicola a conclusione delle operazioni di mietitura, devono prontamente e contestualmente praticare sul suolo agricolo perimetrale delle superfici interessate una precisa fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno quindici metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La bruciatura delle stoppie, dall'accensione del fuoco fino allo spegnimento, deve essere controllata sul posto dal proprietario o dal conduttore del fondo eventualmente coadiuvato da altro personale, che dovrà vigilare in materia attiva e continuativa sull'andamento della combustione utilizzando appropriate misure di sicurezza e/o mezzi idonei ad evitare l'espansione incontrollata del fuoco.

ART. 6

I proprietari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti o a riposo e a pascolo hanno il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea; hanno inoltre l'obbligo di realizzare entro e non oltre il 15 giugno fasce protettive di larghezza non inferiore a metri quindici lungo tutto il perimetro del fondo, prive di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.

ART. 7

I proprietari, i gestori ed i conduttori di campeggi, villaggi turistici, alberghi e strutture ricettive, sono tenuti entro il 15 giugno 2010, a realizzare una fascia di protezione della larghezza di metri 20 (venti), sgombra di erba secca, sterpi, residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, lungo tutto il proprio perimetro. Dovranno, inoltre, adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità, anche mediante dotazioni mobili provviste di cisterne e motopompe, opportunamente attrezzate su mezzi idonei, per eventuali interventi di spegnimento sui focolai che dovessero insorgere ai margini dei rispettivi complessi turistici o residenziali.

Inoltre dovranno predisporre apposita cartellonistica ben visibile indicante le vie di fuga e i punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili.

Art. 8

Il Comando della Polizia Locale e le altre Forze dell'ordine, sono demandati a vigilare sulla stretta osservanza delle norme del presente Ordinanza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne perseguendo i trasgressori a termini di legge.

ART. 9

Decorso il termine di 10 gg. dalla data della presente, il semplice accertamento, da parte degli organi competenti, della mancata attuazione degli obblighi sanciti dalla presente ordinanza consentirà titolo per l'avvio del procedimento nei confronti dei Soggetti inadempienti, con formulazione di diffida ad adempiervi entro un breve termine (da 10 a 30 giorni, secondo la gravità della situazione) e con obbligo di comunicare l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti, pena la sanzione.

L'accertata violazione delle disposizioni della presente ordinanza, comporterà l'applicazione delle seguenti sanzioni con le modalità di cui all'art. 16 della Legge 24/11/1981 n.689:

- in caso di mancata comunicazione, entro il termine all'uopo assegnato, dell'avvenuto adempimento degli interventi intimati con diffida, tale da pregiudicare l'esercizio delle verifiche mirate sui luoghi da parte degli organi preposti a ciò, sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 300,00, anche se successivamente dovesse accertarsi l'avvenuto adempimento, ferma restando, nel caso contrario, la trasmutazione di tale sanzione in quella di cui al punto successivo;
- in caso di accertata inottemperanza ai dettami di cui alla presente ordinanza, assimilando ciò all'abbandono o deposito di rifiuti pericolosi, si applicherà la sanzione da € 105,00 a € 620,00, ai sensi dell'art. 255 del D.Lvo 152/06, e contestuale informativa alla Prefettura ed all'Autorità Giudiziaria (art. 650 C.P., nonché art. 449 C.P. se è stato cagionato incendio colposo) per i

successivi provvedimenti consequenziali, oltre all'intervento sostitutivo dell'Ente, in danno economico dei Soggetti inadempienti, ove sia valutato il grave pregiudizio per la pubblica incolumità;

- in caso di mancata rimozione di siepi, erbe e rami che si protendono sulla sede o sul ciglio di strade adibite al pubblico transito sanzione pecuniaria amministrativa da € 159,00 ad € 639,00 ai sensi dell'art. 29 del Codice della Strada;
- in caso di accertata esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio durante il periodo specificato nella presente ordinanza, sanzione amministrativa non inferiore ad € 1.032,00 e non superiore ad € 10.329,00, ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 353 del 21/11/2000, salvo aggiornamenti dei suddetti importi, e salvo quant'altro previsto in materia penale, specie nell'eventualità di procurato incendio.
- Per i terreni oggetto di incendio, si rimanda alle ulteriori sanzioni, divieti e prescrizioni di cui all'art.10 della L. 353/2000 (iscrizione nello speciale "catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco", vincolo quindicennale di immodificabilità urbanistica, vincolo decennale di inedificabilità, etc.) ed alle sanzioni penali di cui all'art.11 nel caso di accertamento di responsabilità nell'incendio.
- L'abbandono di rifiuti nelle predette aree resta disciplinato dalla norma di cui alla parte IV del Decreto Legislativo n.152/06 e s.m.i..

Ogni violazione della presente Ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,82 ad € 258,23 prevista dall'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000.

ART.10

Si dispone che:

- venga effettuata la massima pubblicizzazione della presente Ordinanza e la pubblicazione della stessa sul sito internet del Comune di Scalea (CS);
- La presente ordinanza sia trasmessa, per i provvedimenti di competenza, a :
 - Comando della Polizia Municipale - sede;
 - Comando Stazione dei Carabinieri - Scalea;
 - Al Corpo Forestale dello Stato Comando Stazione di Tortora- Via Nazionale, 71 87020 Tortora;
 - Corpo Polizia Provinciale - Corso Telesio 5, 87100 Cosenza;
 - Protezione Civile Regione Calabria - loc. Germaneto - 88100 Catanzaro;
 - S.E. Sig. Prefetto della Provincia di Cosenza, P.zza XI Settembre - 87100 Cosenza;
 - Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Comando Provinciale di Cosenza - Via della Repubblica 56, 87100 Cosenza;
 - Responsabile dell'Ufficio Tecnico Manutentivo- sede;
 - Rfi Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Largo Calopinace Palazzo V.O. - 89129 Reggio Calabria;
 - ANAS S.p.A. Sezione Cosenza - Contrada Ligiuri - 87100 Cosenza;
 - Provincia di Cosenza Settore Viabilità - Viale Crati - Contrada Vaglio Lise -87100 Cosenza (CS)

ART.11

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso avanti il competente Tribunale Amministrativo, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini di legge.

ART.12

La presente ordinanza è immediatamente eseguibile ed ha validità fino al 30.09.2012 salvo eventuali proroghe dettate da esigenze riconducibili al perdurare di condizioni di siccità o di pericoli d'incendio, fermo restando l'obbligo, anche al di fuori dei periodi previsti dall'art.1, del mantenimento della pulizia dei terreni per mitigare i rischi di natura igienico - sanitaria.

Scalea li 07/06/2012



Dalla Residenza Municipale

Il Sindaco

Dott. Pasquale Basile
Pasquale Basile